



Comune di Bracciano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2014

Entrato in vigore dal 12.05.2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1:

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva delle riunioni dei Consigli Comunali che saranno effettuate dal Comune stesso al fine di promuovere la partecipazione diretta e l'informazione libera dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2:

Il Comune di Bracciano, in attuazione del vigente Statuto e del Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, attribuisce alle video riprese e alla diffusione in streaming gratuito delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

A tale fine il sito internet istituzionale dovrà essere predisposto dall'Ufficio di Presidenza per la trasmissione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

Art. 3:

Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere per la ripresa audio video dei lavori del Consiglio e della loro immediata o successiva trasmissione.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Art. 4:

Ai sensi del D.lgs 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati sensibili e/o giudiziari.

Art. 5:

All'inizio del proprio mandato i Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al

D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine e delle proprie dichiarazioni durante le sedute consiliari.

Ciascun consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, con ripresa della sola targhetta identificativa.

Art. 6:

Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la videoripresa delle adunanze a mezzo di videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale.

In tali circostanze la diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web. Non è consentito, durante le riprese, interferire con lo svolgimento dell'attività del consiglio comunale. Non è quindi consentito, ai soggetti autorizzati, di esprimere opinioni o commenti nel corso dei dibattiti.

Art. 7:

Per la trasmissione, e la diffusione mediante link al sito del Comune da parte di testate online, devono osservarsi le seguenti modalità:

- netta separazione fra trasmissione della seduta e messaggi pubblicitari; i messaggi pubblicitari, gli scritti e le immagini attinenti ad eventuali sponsor non possono sovrapporsi alla ripresa del consiglio, ma devono essere trasmessi all'inizio o alla fine della medesima e non devono essere di contorno alle immagini nè far parte della pagina web ospitante il player che riproduce il filmato onde evitare lo sfruttamento economico delle riprese;
- non possono essere trasmessi, durante la ripresa del consiglio, spot di propaganda politica, immagini, simboli e slogan, riconducibili ad organizzazioni politiche o sindacali;
- in caso di trasmissione parziale del consiglio, deve essere garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione, mediante la proposizione di tutte le posizioni emerse nel dibattito.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un DVD od altro supporto contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto, mediante comunicazione del Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo.

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 8:

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.